



CONFINDUSTRIA

“SPLIT PAYMENT”

Osservazioni al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 13 luglio 2017

17 luglio 2017

Premessa

È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017 che modifica il decreto attuativo del 23 gennaio 2015 - emanato in occasione dell’istituzione dello split payment - in seguito modificato dal decreto del 27 giugno 2017, emanato in attuazione dell’articolo 1, decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, – c.d. “Manovrina”.

Il decreto si compone di due articoli; il primo articolo dispone in merito all’ambito soggettivo di applicazione dello split payment mentre il secondo definisce l’entrata in vigore delle modifiche introdotte.



Sommario

Ambito soggettivo di applicazione dello split payment	3
Efficacia delle disposizioni	4

Ambito soggettivo di applicazione dello split payment

Con specifico riguardo all'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo dello split payment, il decreto in esame sostituisce l'articolo 5-bis del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 e modifica l'articolo 5-ter, rispettivamente dedicati a fornire gli strumenti necessari per l'individuazione delle amministrazioni pubbliche e delle società controllate e quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Nella nuova formulazione, dell'articolo 5-bis, si dispone che, le pubbliche amministrazioni (PA) destinatarie del meccanismo dello split payment coincidono con le PA per le quali è obbligatorio emettere fattura elettronica (ex articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge del 24 dicembre 2007, n.244). La modifica introdotta elimina il rinvio della norma all'elenco stilato annualmente dall'ISTAT¹, atto a definire (ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196) i soggetti compresi nel conto economico consolidato dello Stato. Tuttavia, si noti che, con la modifica in commento, i soggetti compresi nel conto economico consolidato dello Stato non vengono esclusi dal campo di applicazione in quanto trattasi di soggetti a loro volta compresi tra coloro che ricevono obbligatoriamente la fattura elettronica. Con la nuova formulazione della norma viene disposto che, oltre ai soggetti sopracitati, lo split payment debba applicarsi anche:

- alle autorità indipendenti;
- alle amministrazioni autonome;
- a *"le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI"*.

¹ Articolo 1, comma 3 della Legge del 31 dicembre 2009, n. 196

Il decreto in commento modifica anche l'articolo 5-ter che, in merito all'individuazione delle società controllate dalle PA e per le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB, affida l'individuazione dell'ambito di applicazione dello split payment ad uno specifico elenco pubblicato nel sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al riguardo si ricorda che, gli elenchi delle società destinatarie dello split payment nella prima fase di applicazione (dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2017) sono stati pubblicati in data 28 giugno 2017. Si tratta di elenchi non definitivi perchè non esaustivi, da un parte, e imprecisi, dall'altra, in quanto includevano anche soggetti non aventi le caratteristiche richieste dalla norma. A tal fine è stato istituito l'indirizzo di posta elettronica df.dg.uff05@finanze.it dedicato alla comunicazione di eventuali correzioni e integrazioni, da far pervenire al Dipartimento delle finanze entro la data del 6 luglio 2017. In data 14 luglio 2017, sono stati pubblicati gli elenchi revisionati alla luce delle prime comunicazioni, tuttavia, in considerazione del breve periodo di tempo messo a disposizione, è stata, altresì, riconosciuta la possibilità di comunicare ulteriori correzioni entro il 19 luglio 2017. Gli elenchi definitivi, vincolanti per la fatturazione in split payment per l'anno 2017, verranno pubblicati nei giorni successivi a tale data.

Dall'anno 2018 e per gli anni successivi, l'individuazione delle società destinatarie dello split payment è stata affidata a altri elenchi che dovranno essere pubblicati entro il 20 ottobre di ogni anno e riguarderanno le società che risultano controllate dalla PA e le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB, al 30 settembre di ogni anno. La pubblicazione consentirà agli operatori economici di comunicare, entro 15 giorni, eventuali correzioni o integrazioni. In seguito alle modifiche apportate, dal decreto in commento all'articolo 5-ter, si dispone che, l'elenco definitivo dovrà pubblicato essere nel sito del Dipartimento delle finanze e vincolerà la fatturazione in split payment per l'intero anno successivo la pubblicazione. Rispetto alla precedente formulazione non è più necessario attendere l'emanazione di un decreto del Direttore generale delle finanze finalizzato alla formalizzazione degli elenchi stilati.

Efficacia delle disposizioni



L'articolo 2, del decreto in commento, dispone che le modifiche apportate al decreto attuativo dello split payment si debbano applicare alle fatture per le quali l'imposta diventa esigibile a partire dal giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

A tal fine si ricorda che, l'imposta addebitata in applicazione del meccanismo dello split payment diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo, fatta salva la possibilità, per il cessionario/committente, di optare per anticipare l'esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure alla sua annotazione nei registri iva (ex articolo 3 del Decreto del 23 gennaio 2015).

Infine, si chiarisce, altresì, la correttezza di comportamenti tenuti, nel rispetto delle modifiche in commento, con riferimento a tutte le fatture divenute esigibili in data precedente alla pubblicazione delle modifiche in commento.